DECISIONE N. 3579/84/CECA DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1984

recante terza modifica della decisione n. 3717/83/CECA che introduce per le imprese siderurgiche e per i commercianti di acciaio un certificato di produzione e un documento di accompagnamento per le consegne di alcuni prodotti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95,

previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità e dopo consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue :

l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della decisione n. 3717/83/CECA della Commissione [1], modificata da ultimo dalla decisione n. 1285/84/CECA [2], prevede che, qualora i prodotti di cui all'allegato I della decisione n. 3717/83/CECA, originari della Comunità, vengano importati da un paese terzo, l'importatore al momento dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo deve dichiarare all'ufficio doganale interessato il nome e l'indirizzo del produttore della merce presentando il o i documenti giustificativi di tale dichiarazione ;

nel suo testo attuale, questo articolo non precisa la natura dei documenti che debbono servire di prova qualora un prodotto coperto dalla detta decisione e originario della Comunità sia importato nella Comunità da un paese terzo ;

questa disposizione è interpretata in modo divergente negli Stati membri e porta ad una applicazione non uniforme della decisione ;

sulla base inoltre del testo attuale, i movimenti di prodotti siderurgici di cui all'articolo 6 della decisione n. 3717/83/CECA non possono essere registrati correttamente a livello statistico e ciò provoca delle lacune nella registrazione degli scambi intracomunitari ;

è pertanto necessario modificare l'articolo 6 della decisione n. 3717/83/CECA in modo da rendere irrefutabile la prova dell'origine dei prodotti in causa ; a questo proposito è assolutamente necessario il ricorso al certificato di produzione ;

è d'altra parte necessario che una copia del certificato di produzione, completata con l'indicazione della quantità importata, sia trasmessa all'autorità incaricata di elaborare la statistica sui prodotti coperti dalla detta decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 3717/83/CECA il primo comma è sostituito dal testo seguente :

« 1. Qualora i prodotti di cui all'allegato I, originari della Comunità, vengano importati da un paese terzo, si applica mutatis mutandis l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma ; in tal caso l'importatore, al momento dell'espletamento delle formalità doganali di immissione al consumo, deve dichiarare all'ufficio doganale competente il nome e l'indirizzo del produttore della merce presentando l'originale e una copia del certificato di produzione.

Le caselle da 1 a 3 e da 6 a 10 del certificato devono essere correttamente compilate.

L'ufficio doganale competente, dopo aver assolto le formalità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, restituisce il certificato all'importatore, che lo invia a seguito del completo utilizzo all'impresa siderurgica. L'ufficio doganale trasmette la copia del certificato stesso, completata dalla registrazione della quantità importata, all'autorità incaricata di elaborare la statistica sui prodotti coperti dalla presente decisione. ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1985.

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1983, pag. 9.
[2] GU n. L 124 dell'11. 5. 1984, pag. 19.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente